




Corte dei Conti

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**

Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 - Napoli -

CORTE DEI CONTI



0002389-07/04/2014-SC_CAM-T89-P

Consiglio Regionale della Campania

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

PROT. N° 640 DEL 09.04.2014

AI PRESIDENTE DELLA CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CAMPANIA

CENTRO DIREZIONALE IS F/13
80143 NAPOLI

PEC:

COORDINATORE.PRESIDENZA@CONSIGLIO.REGIONE.CAMPANIA.LEGALMAIL.IT;
E-MAIL:ROMANO@CONSIGLIO.REGIONE.CAMPANIA.IT

Oggetto: Trasmissione deliberazione n.47/2014. Rendiconto del Gruppo Consiliare "Partito Socialista Europeo (PSE)" relativo all'esercizio 2013.
(rif. nota Presidente della Regione Campania prot. n° 3971/UDCP/Gab./VCG2 del 4 marzo 2014)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si trasmette la deliberazione n.47/2014, adottata nella camera di consiglio del 04 aprile 2014 in ordine al rendiconto del Gruppo Consiliare "Partito Socialista Europeo (PSE)" relativo all'esercizio 2013.

Il Direttore del
Servizio di supporto

(Dot. Mauro Giamaldi)



Corte dei Conti

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n.47 /2014

composta dai seguenti magistrati:

Cons.	Silvano Di Salvo	Presidente f.f. relatore
Cons.	Tommaso Viciglione	relatore
Primo Ref.	Rossella Bocci	
Primo Ref.	Innocenza Zaffina	
Ref.	Francesco Sucameli	
Ref.	Carla Serbassi	

a seguito della camera di consiglio del giorno 4 aprile 2014, ha adottato la seguente deliberazione :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n°1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n°20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di

Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n°244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTA, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, trasmessi e depositati in data 10 febbraio 2014, presso questa Sezione, dal Gruppo consiliare "PARTITO SOCIALISTA EUROPEO - PSE" del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTA la deliberazione collegiale di questa Sezione n° 13/2014 del 3 marzo 2014, con la quale, riscontrata la mancata conformità del rendiconto in esame alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti specificate nella deliberazione stessa, è stata trasmessa, al Presidente della Regione Campania, la "comunicazione" prevista dal comma 11 del predetto articolo, nella formulazione vigente alla predetta data, per la sua conseguente trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti, da parte del Gruppo consiliare in questione, in particolare, al fine di corrispondere alle esigenze istruttorie e di fornire i chiarimenti, nonché regolarizzare il rendiconto di che trattasi, secondo quanto indicato nella suindicata deliberazione di "comunicazione", con assegnazione del termine di gg. 30, per i conseguenti adempimenti;

VISTA la documentata nota, a firma del Presidente del Gruppo consiliare "Partito Socialista Europeo", datata 24 marzo 2014, pervenuta a questa Sezione il 31 marzo 2014, con la quale è stata riscontrata la suindicata deliberazione di "comunicazione" di questa Sezione n° 13/2014;

VISTA l'ordinanza n. 19/2014 del 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione, per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 20/2014 del 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha delegato il consigliere Silvano Di Salvo a presiedere il Collegio nell'odierna camera di consiglio;

UDITI i relatori, Consigliere Silvano DI SALVO e Consigliere Tommaso VICIGLIONE;

FATTO E DIRITTO

Il controllo sul rendiconto dell'esercizio 2013 del Gruppo consiliare della Regione Campania "Partito Socialista Europeo" viene espletato, da questa Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Detto controllo ha ad oggetto la regolarità del rendiconto stesso, secondo le disposizioni di legge innanzi richiamate, da valutare in base alle *"linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto"* (art. 1, comma 9, del menzionato decreto legge n° 174 del 2012, convertito dalla legge n° 213 del 2012).

Questa Sezione ha provveduto, con le formalità previste dalle surrichiamate disposizioni di legge, ad esaminare il rendiconto, relativo all'esercizio 2013, del menzionato Gruppo consiliare ed a comunicare, ai competenti Organi, le irregolarità riscontrate, come da deliberazione n° 13/2014 del 3 marzo 2014.

In data 4 marzo 2014 il Gruppo consiliare ha trasmesso, al Presidente del Consiglio regionale della Campania (cfr. nota prot. n° 40/SP del 25 febbraio 2014), il quale, a sua volta, ha trasmesso, a questa Sezione, per il tramite del Presidente della Giunta regionale della Campania (nota prot. n° 3971 del 4 marzo 2014), *"ulteriore documentazione integrativa"*, consistente, in particolare, in una integrazione alla rendicontazione, per l'anno 2013, relativa a *"spese contratti collaborazione stipulati ai sensi del disciplinare attuativo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n° 5 del 2013"*, corredata da nota esplicativa.

Successivamente, a riscontro della menzionata deliberazione della Sezione n° 13/2014, e a fronte delle irregolarità ivi esposte e ritualmente comunicate nel termine e nei modi di legge, sono pervenuti deduzioni, atti e documentazione da parte del predetto Gruppo consiliare, trasmessi, a questa Sezione, con nota del Presidente del Consiglio n° 2141 del 31 marzo 2014, in ordine ai quali, secondo l'ordine di esposizione seguito nella nota stessa, va osservato quanto segue.

1. Il Presidente del Gruppo consiliare in riferimento premette osservazioni in ordine al ritenuto intervenuto rispetto - nella gestione del fondo per il funzionamento del Gruppo consiliare

PSE, erogato dal Consiglio regionale - della normativa statale e regionale che disciplina la materia, e richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014. In particolare, nella nota controdeduttiva in argomento, viene riportato il seguente passaggio motivazionale di detta sentenza : *"Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale."*

Al riguardo - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla data di pubblicazione della predetta sentenza del Giudice delle leggi - va osservato che il controllo espletato da questa Sezione, ed i rilievi, conseguentemente formulati e comunicati, non concernono il *"merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*, bensì assumono, a parametro giuscontabilistico di riferimento, il *"dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi consiliari"*, cui fa riferimento, nel medesimo contesto motivazionale, la sentenza della Corte costituzionale n° 39 del 2014, richiamata dal Gruppo consiliare in argomento, e pongono, a base delle conseguenti valutazioni, proprio la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* (Corte cost., sent. n° 39/2014 cit.), in virtù del recepimento delle relative linee guida con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (in G.U. n° 28 del 2 febbraio 2013), il quale, all'art. 1, chiarisce che dette linee guida sono state previste *"per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti. n. 234/CSR)"* (comma 1), e che *"Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato <A>, e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato "* (comma 2).

Sulla base delle suddette prescrizioni e direttrici normative - senza impingere nelle valutazioni rimesse alla discrezionalità del Gruppo consiliare e del suo Presidente, le quali, in quanto tali, esulerebbero dalle problematiche collegate alla corretta rendicontazione contabile - vanno, dunque, svolte le seguenti considerazioni in ordine alla regolarità o meno del rendiconto in esame.

2. La Sezione, con la menzionata deliberazione n° 13/2014 del 3 marzo 2014, ha formulato, *in primis*, taluni "rilevi preliminari", concernenti anche esigenze istruttorie e richieste di chiarimenti da soddisfare al fine di poter pronunciare in ordine alla regolarità del rendiconto di che trattasi.

2.1 In particolare, è stato comunicato, al Gruppo consiliare, che *"Vanno chiarite le modalità utilizzate, nonché le fonti normative applicate, in ordine alla procedura di autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto"*. A riscontro, il Gruppo consiliare ha affermato quanto segue: *"Le copie degli atti allegati al Rendiconto sono semplici fotocopie i cui originali sono regolarmente custoditi presso gli uffici regionali del Gruppo consiliare PSE a disposizione di chiunque abbia potere di verifica e controllo. Al Rendiconto è stata allegata la dichiarazione che ad ogni buon conto si allega"* (nota del 24 marzo 2014, cit.). In proposito, a prescindere dal dato testuale della norma, per la quale la documentazione da sottoporre al controllo di questa Corte va *"trasmessa"*, entro termini perentori, alla competente Sezione regionale di controllo (e non va, dunque, meramente *"posta a disposizione"* di detta Sezione presso *"gli Uffici del Gruppo consiliare"*, come appare sostenere il Presidente del Gruppo in argomento - cfr. commi 10 e 11 dell'art. 1 del decreto legge n° 174 del 2012), va, in questa sede, osservato che l'art. 3, comma 1, dell'allegato "A" alle linee guida recepite con il menzionato d.P.C.M., prescrive testualmente che *"Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge"*. Da ciò deriva che la conformità all'originale delle copie della documentazione trasmessa va comprovata, con specifico riferimento a ciascuno dei singoli atti allegati al rendiconto di che trattasi, con apposita dichiarazione fidefacente di conformità all'originale, datata e sottoscritta, avente natura certificativa e dirimente, non potendosi, *de iure*, riconoscere alcuna succedanea validità, ai fini di che trattasi, né alla documentazione prodotta in copia semplice (cfr. anche art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445), né alla dichiarazione, rilasciata dal Presidente del Gruppo, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 (e, quindi, a titoli e finalità disciplinati da norme di tutt'altra natura e funzionalità) la quale ultima - peraltro, caratterizzata da un contenuto di generico ed estrinseco riferimento agli atti allegati - non può ritenersi idonea ad ottemperare a quanto stabilito dall'art. 3 dell'allegato "A", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, ove - lo si ripete - viene stabilito che *"...la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme..."*.

Al riguardo, va, dunque, dichiarata la non regolarità degli atti e dei documenti trasmessi a questa Sezione, in allegato al rendiconto in esame, in copia semplice, e, quindi, in violazione della surrichiamata disposizione recata dall'allegato "A" alle menzionate linee guida.

2.2 Nella predetta deliberazione n° 13/2014, è stato poi comunicato al Gruppo consiliare: *"Occorre che venga chiarito se, presso il Gruppo Consiliare de quo, sia stato"*

istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, con esigenza di trasmissione, in caso affermativo, di adeguata evidenza documentale.". A riscontro, il Presidente del Gruppo consiliare ha affermato : "Presso il Gruppo consiliare non vi è alcun registro cronologico relativo agli ordinativi di incasso e di pagamento. Per quanto riguarda la cronologia di tutti gli atti indistintamente sia per quelli ordinari quali corrispondenza in generale e atti meritevoli di rilevanza contabile è assicurata dal Registro Protocollo manuale Più specificatamente per quanto riguarda la riscossione delle somme erogate in favore del Gruppo PSE avviene mediante accredito diretto sullo specifico conto corrente bancario n. 4814 presso il Banco di Napoli Ag. Centro Direzionale filiale 665 NA intestato a Partito Socialista Europeo secondo la cronologia delle disposizioni di pagamento eseguite dal Consiglio Regionale. La cronologia delle operazioni e gli importi sono regolarmente riportati nei periodici estratti conti emessi dal predetto Istituto di Credito. Anche per quanto riguarda le disposizioni di pagamento a valersi sul fondo assegnato al gruppo non è stato impiantato alcun specifico registro contabile. La cronologia dei dispositivi di pagamento è rilevata attraverso la conservazione delle copie dei relativi bonifici disposti e regolarmente cronologicamente datati. La predetta documentazione in copia è stata regolarmente allegata al rendiconto trasmesso" (nota del 24 marzo 2014 cit.). Al riguardo, va osservato che la "regolare tenuta della contabilità", cui fa riferimento l'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., non può prescindere dall'impianto di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili in ogni fase temporale e computistica, atte ad attribuire alla contabilità, imprescindibili requisiti di verificabilità e di regolarità. Tale funzione non può essere assolta né dal "registro protocollo manuale" (comunque non allegato, nemmeno in copia semplice, al rendiconto in esame, e, in ogni caso, destinato, per sua natura, e in base alla normativa che disciplina le attività di protocollazione di atti e di documenti, a indicare, sinteticamente, l'oggetto e la cronologia della corrispondenza in arrivo ed in partenza, ma non a surrogare, nella loro indefettibile completezza, le necessarie scritture contabili), né dai periodici estratti conto emessi dall'Istituto di credito (che, anzi - in disparte l'esistenza, comprovata pure nel rendiconto in esame, anche di transazioni in moneta contante e, comunque, di movimentazioni non tracciate in sede bancaria - non possono sostituire un sistema organico di veridiche scritture contabili), né dalla mera "conservazione delle copie dei relativi bonifici disposti e regolarmente datati" (che costituiscono la prova documentale, ma non l'epilogo contabile delle movimentazioni, e non offrono, separatamente considerati, alcuna certezza in ordine all'universalità delle operazioni ivi tracciate). Infatti, l'assenza di un sistema di registrazione cronologico-contabile risulta pregiudicare, fra l'altro, sia il rispetto della *ratio* che ispira le norme che disciplinano il controllo *de quo*, sia la possibilità di porre in essere un efficace e tempestivo contrasto di eventuali fenomeni degenerativi connessi all'impiego delle risorse *de quibus*. Non può non rilevarsi, inoltre, che la tenuta di un conto corrente bancario assolve una specifica esigenza - rappresentata nell'art. 4 dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, afferente alla tracciabilità dei pagamenti - diversa rispetto a

quella posta dal summenzionato art. 2 del medesimo allegato.

Sul punto, ferma restando la discrezionalità del Gruppo in ordine alla scelta del sistema contabile da applicare, è innegabile, tuttavia, che quest'ultima non possa non derivare da un'adeguata valutazione tecnica, che tenga conto dei parametri fondamentali della rendicontazione, da applicare anche in presenza di un limitato numero di movimentazioni, e che, comunque, prescinda dalle dimensioni del Gruppo stesso e dall'entità delle risorse amministrative.

Ai fini del controllo demandato a questa Corte, invero, rileva la possibilità di eseguire le indefettibili verifiche, con la necessaria certezza, in ordine alla regolare applicazione di criteri quali la cronologicità, l'ordine, la analiticità e la correttezza delle annotazioni.

Al riguardo, va, dunque, dichiarata la non regolare tenuta della contabilità, sotto il profilo della mancanza dell'impianto, presso il Gruppo consiliare di che trattasi, di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili in ogni fase temporale e computistica, atte a consentire l'autonoma, integrale e documentale verificabilità della gestione condotta dal Gruppo consiliare in argomento, delle somme allo stesso assegnate.

2.3 Nella menzionata deliberazione n° 13/2014 del 3 marzo 2014, è stato poi segnalato al Gruppo consiliare : *"Vanno comunicate le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, abbia eventualmente posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 28 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012, n° 38."* Al riguardo, con la nota del 24 marzo 2014, il Presidente del Gruppo consiliare ha rappresentato quanto segue : *"Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art.28 DLgs 33 del 14/03/2013 e all'art 7 della L.R.24 dic. 2012 n. 38 si precisa che trattasi di disposizione normativa relativa all'assetto organizzativo del Consiglio Regionale la cui pubblicazione è adempimento del Consiglio."* In proposito, occorre chiarire che le disposizioni innanzi menzionate concernono obblighi di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali (ex art. 28 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33), in ordine ai quali ha dettato disposizioni anche la Regione Campania (vedasi art. 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2012, n° 38), e che l'assolvimento di detti obblighi presuppone la tempestiva trasmissione, da parte del singolo Gruppo, alla struttura informatica addetta alla pubblicazione (cfr. art. 9 del menzionato d. lgs. n° 33 del 2013) dei necessari dati e delle necessarie informazioni; sicché, eventuali inadempienze, peraltro severamente sanzionate (*"La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno"* – cfr. art. 1, comma 2, del d. lgs. n° 33 del 2013), vanno imputate al soggetto titolare della disponibilità dei dati da pubblicare (nella fattispecie, dunque, il Gruppo consiliare, e non già il Consiglio regionale nel suo *"assetto organizzativo"*, come dedotto dal Presidente del Gruppo *de quo*). Conclusivamente, va rilevato che, relativamente all'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei rendiconti di esercizio ai sensi di legge, il Gruppo consiliare in argomento non ha fornito esaurienti chiarimenti, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 28 del d. lgs. n° 33 del 2013.

3. Di seguito ai "Rilievi preliminari", innanzi trattati, con la già menzionata deliberazione della Sezione n° 13/2014, sono state altresì comunicate irregolarità e carenze documentali, nonché esigenze istruttorie e necessità di chiarimenti, relativamente alle "Entrate disponibili nell'esercizio", in ordine alle quali vi è stato riscontro da parte del Gruppo consiliare, nei termini che vengono di seguito precisati e valutati.

3.1 La Sezione ha, anzitutto, comunicato, al primo punto di tale paragrafo, che *"Occorre che venga precisata la normativa, nonché trasmesso il prospetto di liquidazione, in base ai quali siano state determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare, risultando in atti esclusivamente un accredito, privo dell'indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa."* In proposito, il Gruppo consiliare, con la nota del 24 marzo 2014, ha fornito il seguente riscontro: *"Chiarimenti a cura dell'ufficio che eroga il fondo: Il Gruppo li ha ricevuti"*. In proposito, va preliminarmente osservato che la regolarità del rendiconto in esame va verificata, e può essere dichiarata, solo in base alla riscontrata e comprovata, corretta applicazione delle disposizioni amministrative, normative e contabili che disciplinano la materia; l'elemento presupposto di tale verifica, è, anzitutto, quello relativo alla correttezza della dotazione economica ad inizio gestione. Invero, tra gli obblighi contabili e gestionali da assolvere in materia di rendicontazione, risalta anzitutto quello della verifica della correttezza della giacenza di cassa iniziale, che costituisce il dato contabile di base di tutte le movimentazioni dell'intero ciclo gestionale. Corre dunque l'obbligo, da parte del soggetto rendicontante, di farsi parte diligente nell'accertare - sia nell'interesse del Gruppo beneficiario, sia, in particolare, per quel che qui rileva, ai fini della veridicità e dell'universalità della rendicontazione - la regolarità degli accrediti, e, *in primis*, la correttezza dell'erogazione dei fondi spettanti. In proposito, va dunque ritenuta irregolare, non esaustiva, e, comunque, priva di adeguato supporto documentale, la risposta fornita dal Gruppo consiliare, peraltro, poco comprensibile nel suo effettivo significato letterale, in quanto non è dato comprendere se siano stati o meno richiesti i menzionati *"chiarimenti a cura dell'ufficio che eroga il fondo"*, e se l'affermazione *"il Gruppo li ha ricevuti"* sia da riferire ai chiarimenti (eventualmente richiesti) ovvero ai fondi spettanti (cfr. nota del 24 marzo 2014 cit.).

3.2 Con la deliberazione n° 13/2014, la Sezione ha poi comunicato al Gruppo in argomento: *"L'esame del rendiconto de quo pone in evidenza che il Gruppo Consiliare ha incamerato, nel corso dell'esercizio 2013, un importo pari ad € 25.494,67."*

Al riguardo, va specificato, fornendone adeguata evidenza contabile - documentale, se tale importo corrisponda alla totalità delle entrate complessivamente trasferite al Gruppo, e poste nella disponibilità del medesimo, a far data dall'1/01/2013.

Va, altresì, comunicato, con corredo di adeguata evidenza contabile - documentale, se, nella contabilità del Gruppo Consiliare, siano presenti fondi pregressi non utilizzati ed inerenti ad esercizi precedenti l'annualità 2013, in ordine ai quali, in ipotesi affermativa, vanno indicati gli importi di competenza e di cassa relativi al 2013, nonché eventuali residui afferenti ad esercizi

precedenti.". A riscontro, è stato risposto : *"Chiarimenti a cura dell'ufficio che eroga il fondo: Il Gruppo li ha ricevuti"*.

Anche in questo caso, vanno, pertanto, rilevate l'irregolarità e la assoluta insufficienza del predetto riscontro, che lascia non chiariti aspetti essenziali e fondamentali necessari per la verifica di regolarità del rendiconto in esame (eventuale esistenza di ulteriori entrate, sussistenza di residui di esercizio precedenti, ecc.).

Inoltre, va, anche qui, comunque osservato che, atteso il tenore del predetto riscontro fornito a questa Sezione, non è dato comprendere se siano stati o meno richiesti i menzionati *"chiarimenti a cura dell'ufficio che eroga il fondo"*, e se l'affermazione *"il Gruppo li ha ricevuti"* sia da riferire ai chiarimenti (eventualmente richiesti) ovvero ai fondi spettanti (cfr. nota del 24 marzo 2014 cit.).

3.3. Proseguendo nella disamina del contenuto delle comunicazioni di cui alla menzionata deliberazione n° 13/2014 di questa Sezione, e alle risposte fornite dal Gruppo consiliare interessato, va poi esaminata la seguente richiesta istruttoria della Sezione : *"Vanno comunicate le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno, nella composizione del Gruppo Consiliare, con specificazione, ove verificatesi, delle modifiche della consistenza numerica dello stesso e/o degli eventuali mutamenti della persona dei relativi componenti, con specificazione dei nominativi dei singoli consiglieri facenti parte del Gruppo nell'anno 2013. Va, altresì, comunicato se, nel corso dell'esercizio 2013, sia mutata la persona titolare della Presidenza del Gruppo, avendo cura di far pervenire, in caso affermativo, copia conforme del verbale di consegna dei beni e della documentazione contabile pregressa, sottoscritto dal Presidente uscente e da quello subentrante."*. A riscontro, è stato risposto : *"Chiarimenti a cura dell'ufficio che eroga il fondo: Il Gruppo li ha ricevuti"*.

Come risulta da una mera comparazione tra l'esigenza istruttoria rappresentata e il riscontro fornito, manca, nella fattispecie, la certezza in ordine ad elementi fondamentali da assumere a parametro di controllo e di valutazione, sicché, *per tabulas*, la risposta fornita non risulta adeguata rispetto alla comunicazione ritualmente inoltrata; irregolarità che preclude ogni verifica in ordine alla composizione, anche nominativa, del Gruppo, incidente nel controllo di regolarità demandato a questa Corte.

3.4 Circa le "entrate disponibili nell'esercizio", l'ultimo capo di comunicazione contenuto nella menzionata deliberazione n° 13/2014 è il seguente : *"Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo Consiliare ha incamerato un importo pari ad € 7.662,13, a titolo di "altre entrate"*.

In proposito, vanno meglio specificate, fornendone adeguata evidenza contabile - documentale, la natura, nonché la composizione di tale posta contabile.". A riscontro, con la suddetta nota del 24 marzo 2014, è stato affermato che *"L'importo di € 7.662,13 è stato evidenziato alla voce n. 3 "Altre Entrate" in quanto, trattasi di somme erogate dal Consiglio regionale a titolo di contributo anni precedenti."*. In proposito, a prescindere dall'attinenza di detta affermazione con il capo di comunicazione trattato al precedente punto n° 3.2, sul quale ben

diversa risposta è stata fornita, non può che essere rilevata la irregolare mancanza di qualsiasi prova documentale in ordine a tale provenienza, e alla sua congruenza in sede di "ripresa dei resti" dall'esercizio precedente.

4. Circa le "Uscite pagate nell'esercizio", si osserva quanto segue.

4.1 In sede di comunicazione, si chiedeva di far conoscere se, presso il Gruppo Consiliare, fosse stato istituito un libro - giornale, nel quale fossero state annotate, in ordine cronologico, tutte le spese sostenute, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale.

Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Presso la Presidenza del Gruppo non è stato impiantato alcun sistema di contabilità pubblica con la relativa istituzione dei documenti di rilevazione contabile. Ma, nella consapevolezza di dover rendere il conto delle somme ricevute per il funzionamento del Gruppo consiliare si hanno altre evidenze atte a dimostrare la cronologia di tutti i pagamenti eseguiti. Tali evidenze sono Archiviazione cronologica degli atti di rilevanza contabile nonché gli estratti conto trasmessi in copia a corredo del rendiconto. Gli originali sono conservati agli atti del Gruppo PSE e possono comunque essere oggetto di verifica e di controllo da parte di chiunque sia titolare di detta funzione..."* (cfr. nota di risposta cit.). Valgano, per la materia *de qua*, le considerazioni e la dichiarazione di non regolarità di cui, *supra*, in sede di "RILIEVI PRELIMINARI" (§ n° 2).

4.2 Sempre in sede di comunicazione, si chiedeva di far conoscere se il Gruppo Consiliare avesse previsto un importo massimo per i pagamenti effettuabili in contanti, avendo cura di comunicare, documentatamente, in caso affermativo, la misura di tale importo, nonché le eventuali tipologie di spesa ad esso collegate.

Al riguardo, la risposta fornita - alla luce dei principi di proporzionalità e di prudenza che devono ispirare la gestione delle spese, per la quale va prevenuta ogni arbitrarietà di per sé esulante dai principi di buona gestione - risulta sprovvista della necessaria esaustività. Infatti, veniva sostenuto che *"...La L.R. 38/2012 attuativa del DL 174/2012 non ha previsto un tetto massimo di importo da pagare per contanti. Con l'occasione si assicura che il Gruppo PSE rispetterà i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia. Allo stato non è stato fatto alcun pagamento in contanti tranne i pagamenti effettuati a mezzo economato il cui limite del relativo fondo ammonta ad € 150,00..."* (cfr. risposta cit.).

4.3 Nella fase di comunicazione, veniva, altresì, chiesto se fosse stata predisposta una disciplina delle modalità di erogazione delle spese, rimaste da pagare, nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Non è stata prevista alcuna disciplina. In caso di cessazione del Gruppo sarà provveduto alla riconsegna della somma residua al Consiglio unitamente ad eventuali spese ancora da pagare..."* (cfr. risposta citata). E' di immediata evidenza come l'assenza di una specifica disciplina, in subiecta materia, possa rivelarsi foriera, quanto meno, dell'insorgenza di una serie di problematiche amministrativo -

contabili, nonché idonea ad esporre irregolarmente l'Ente a possibili contenziosi rispetto alle ipotesi prospettate dalla Sezione in sede istruttoria.

Sul punto, la modalità prospettata dal Gruppo, in sede controdeduttiva, lascia fuori da ogni previsione l'ipotesi di incapienza del fondo rispetto alle spese rimaste da pagare.

Al riguardo si richiama, peraltro, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, in base al quale *"il Presidente del Gruppo consiliare autorizza la spesa e ne è responsabile"*.

4.4. In sede di comunicazione, veniva ulteriormente chiesto al Gruppo di comunicare se, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, fossero stati eventualmente previsti gli importi massimi sostenibili, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, un dettagliato elenco.

Al riguardo, il Gruppo comunicava che *"...Non è prevista alcuna regolamentazione in tal senso..."* (cfr. nota di risposta cit.).

Anche in questo caso, va rilevata l'insufficienza della risposta fornita, alla luce dei principi di proporzionalità e di prudenza che devono ispirare la regolare gestione delle spese, per la quale va prevenuta ogni arbitrarietà di per sé esulante dai principi di buona gestione.

4.5 In sede di comunicazione, per quel che concerne il contributo per le spese di personale - premesso che le "Linee Guida", recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, fanno espresso riferimento alle normative regionali (cfr. art. 1, comma 5 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.) - si chiedeva, in primo luogo, di precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata da ciascun contratto.

Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Per quanto riguarda le spese relative al personale si precisa che sono state sostenute dal Gruppo PSE quelle relative ai contratti stipulati ai sensi degli artt. 2229 del codice civile fino a tutto il 30 giugno 2013. Successivamente a tale data le spese in argomento sono state pagate direttamente dal Consiglio Regionale in base all'art. 1, comma 2 della L.R. Campania n. 5/2013. I contratti stipulati con i Sigg. Antonio Tagliatela, Pierluigi Marchegiano e Sig.ra Maria Assunta Palmieri quindi, fino alla predetta data del 30 giugno 2013 erano stati stipulati nella tipologia di prestazione di lavoro intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile..."* (cfr. nota di risposta cit.). E' di immediata evidenza come tale argomentazione, *ex se*, non fornisca esaurienti delucidazioni in ordine a quanto richiesto.

In secondo luogo, dall'esame della documentazione originariamente fatta pervenire emergeva quanto segue.

Il Gruppo regionale, nella persona del Presidente, stipulava contratti con i Sigg.ri Antonio Tagliatela, Pierluigi Marchegiano, nonché con la Sig.ra Maria Assunta Palmieri.

Il *nomen iuris* utilizzato, per ciascuno di tali contratti, era quello di *"Collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività temporanea"*.

In particolare, l'art. 9 di ogni contratto, contenente *"Norme di rinvio"*, stabiliva che: *"Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg."*

del codice civile".

L'importo complessivo per tali contratti, erogato dal Gruppo, pari ad € 15.151,80, era contabilizzato, al lordo delle ritenute fiscali, nella riga del rendiconto "spese per consulenze, studi ed incarichi vari".

Tanto premesso, nel dettaglio, risultava che:

a) Nei confronti del sig. A. Tagliatela venivano stipulati n° 2 contratti, di cui, tuttavia, solo il secondo, avente inizio dal "05/settembre/2012", e termine coincidente con "fine mandato della IX Legislatura", appariva aver rilievo economico-finanziario ai fini dell'annualità oggetto del presente esame.

In primis, era di immediata evidenza come, in disparte ogni ulteriore considerazione in *subiecta materia*, la previsione, nel contratto in esame, del termine finale di "fine legislatura" non appariva conforme al principio di prudenza in rapporto alla imputazione annuale della gestione dei fondi *de quibus*.

Al riguardo, veniva replicato che "...Per quanto attiene il primo rilievo in ordine alla non conformità al principio di prudenza, avuto riguardo della previsione per termine riferibile alla dicitura "fine legislatura" va precisato che trattasi di rapporti che trovano la loro compiuta tutela nell'articolo 2, comma 1, lettera h), del più volte richiamato D. L. 174/2012, il quale in riferimento al personale dei Gruppi consiliari recita testualmente: "abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione". Il medesimo principio, è stato pienamente recepito dall'articolo 5, comma 1., L. R. n. 29, del 29 ottobre 2012, dove anche si legge "tenuto conto dei contratti in essere Detto principio trova ulteriore conferma nell'articolo 5, comma 2., della L. R. n. 38, del 24 dicembre 2012, in cui si dispone che : "La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'1 / ottobre 2012..." (cfr. nota di risposta cit.).

Orbene, è evidente l'assoluta inconferenza delle succitate argomentazioni, rispetto al rilievo formulato che, in disparte le ulteriori considerazioni svolte dalla Sezione in *subiecta materia*, rimane fermo nella sua interezza e nella sua portata dichiarativa di irregolarità.

E, invero, non può non rilevarsi come l'apposizione al contratto in esame del termine finale "fine mandato della IX Legislatura" sia del tutto illegittima.

Infatti, l'impiego di risorse pubbliche, nel caso di specie, presuppone la finalizzazione della relativa erogazione ad un interesse che trova giustificazione e perdura solo in costanza dell'effettività delle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Pertanto, appare illegittimo aver fissato, quale termine finale del contratto, quello di "fine mandato della IX Legislatura" e non, come invece sarebbe stato aderente alla *ratio* della normativa che regola la materia (e, più in generale, ai principi di buona amministrazione e del corretto impiego delle risorse pubbliche), quello della cessazione dell'attività del Gruppo.

Tale irregolare *modus operandi*, peraltro, espone l'Amministrazione al rischio di dannosi contenziosi legali.

Ciò premesso, si rilevava che, in relazione alla annualità 2013, veniva riconosciuto, al menzionato Sig. Tagliatela, un importo pari ad € 6.422,00, comprensivo del contributo obbligatorio, del 4%, a titolo di rivalsa Inps.

Dalla lettura del contratto si evinceva che la prestazione, posta a carico del soggetto privato, veniva a configurarsi nel modo seguente: *"il collaboratore, favorisce la conoscenza delle attività politiche ed istituzionali, favorisce la conoscenza delle iniziative e degli atti prodotti dal singolo consigliere Regionale, promuove la conoscenza di temi di rilevante interesse, favorisce un sistematico flusso di comunicazione attraverso l'uso di tecnologie innovative, organizza conferenze stampa, si occupa di ricerca e studi legislativi in materia socio-sanitaria e di assistenza alla persona"*.

Senonché, la genericità della causale giustificativa (*"servizi di informazione"*) - contenuta in ciascuna fattura rilasciata dal Sig. Tagliatela, a titolo di quietanza di pagamento della prestazione effettuata, e descrittiva dell'attività svolta - non appariva congrua agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al dPCM del 21.12.2012).

Al riguardo, veniva replicato che *"...Per quanto riguarda il fatto che la causale giustificativa contenuta in ciascuna fattura rilasciata dall'interessato non appare congrua ai fini della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità riconducibili al funzionamento del Gruppo consiliare, si comunica che il pagamento è stato disposto in quanto la effettiva attività di consulenza, ancorché definita dall'interessato "informazione", è stata svolta nel rispetto del contratto sottoscritto..."* (cfr. nota di risposta cit.).

Anche in ordine al rilievo *de quo*, l'apodittica argomentazione fornita dal Gruppo non si rivela idonea al superamento dei rilievi formulati, e, per l'effetto, della contestata irregolarità.

b) Nei confronti del Sig. P. Marchegiano, veniva stipulato un contratto con inizio dal *"01 febbraio 2012"*, e con termine coincidente con *"fine mandato della IX Legislatura"*; valgano, in ordine alla apposizione di tale termine finale, le considerazioni svolte *supra sub a)*, in quanto *ex adverso* veniva replicato che *"...valgono gli stessi chiarimenti forniti per il Sig. Tagliatela... in ordine al termine finale apposto al contratto sia in ordine alla causale apposta dallo stesso sulle proprie fatture..."* (cfr. nota di risposta cit.).

In relazione all'annualità 2013, veniva riconosciuto, al Sig. Marchegiano, un importo pari ad € 5.200,00, comprensivo del contributo obbligatorio, del 4%, a titolo di rivalsa Inps.

Dalla lettura del contratto si evinceva che la prestazione, posta a carico del soggetto privato, veniva a configurarsi nel modo seguente: *"il collaboratore, favorisce la conoscenza delle attività politiche ed istituzionali, favorisce la conoscenza delle iniziative e degli atti prodotti dal singolo consigliere Regionale, promuove la conoscenza di temi di rilevante interesse, favorisce*

un sistematico flusso di comunicazione attraverso l'uso di tecnologie innovative, organizza conferenze stampa". Era, dunque, di immediata evidenza come ci si trovasse in cospetto della ripetizione dell'oggetto del contratto stipulato con il Sig. Taglialatela : *modus operandi*, questo, utilizzato anche in ordine al contratto stipulato con la sig.ra M. Palmieri (cfr. *infra*).

Per quanto riguarda la causale giustificativa, riportata in ciascuna fattura rilasciata dal Sig. Marchegiano, a titolo di quietanza di pagamento della prestazione effettuata, e descrittiva dell'attività svolta ("*servizi di informazione*"), valga al riguardo, anche in punto di irregolarità, quanto osservato *supra* per il Sig. Taglialatela, posto che, *ex adverso*, veniva sostenuto che "*...valgono gli stessi chiarimenti forniti per il Sig. Taglialatela... in ordine alla causale apposta dallo stesso sulle proprie fatture...*". (cfr. nota di risposta cit.).

c) Nei confronti della sig.ra M. Palmieri, veniva stipulato un contratto con decorrenza 15 settembre 2012 e termine coincidente con "*fine mandato della IX Legislatura*"; valgano, anche qui, per quanto concerne la previsione di tale termine finale, le considerazioni già svolte *supra*.

Infatti, anche in questo caso, si controdeduceva che "*...Per la Sig.ra Palmieri valgono i medesimi chiarimenti forniti per i Sigg Taglialatela e Marchegiano...*" (cfr. nota di risposta cit.)

In relazione alla annualità 2013, veniva riconosciuto, alla Sig.ra Palmieri, un importo netto pari ad € 2.957,80.

Per quel che concerne la prestazione posta a carico di tale soggetto privato, essa era identica a quella prevista nel contratto stipulato con il Sig. Marchegiano : sicché valgano, al riguardo, le considerazioni svolte *supra*.

Per quanto attiene alla causale giustificativa ("*Collaborazioni Varie*"), riportata in ciascuna fattura rilasciata dalla Sig.ra Palmieri, a titolo di quietanza di pagamento della prestazione effettuata, e descrittiva dell'attività svolta, valga, anche in punto di irregolarità, quanto, al riguardo, osservato per il Sig. Taglialatela.

Neppure *in subiecta materia*, il Gruppo replicava alcunché di diverso rispetto a quanto affermato in ordine ai contratti inerenti ai Sigg.ri Taglialatela e Marchegiano, fatta eccezione per "*...la valutazione di mantenere un rapporto di contratto di collaborazione coordinata continuativa...*" con la menzionata Sig.ra Palmieri (cfr. nota di risposta cit.); al riguardo, cfr., anche, *infra*.

d) Per quanto riguarda i Sigg.ri Taglialatela e Marchegiano, si rilevava che il Gruppo consiliare, con decorrenza ottobre 2013, effettuava un ordine di acquisto di n° 122 "*Ticket restaurant*" presso la "Edenred s.r.l.", per un esborso complessivo pari ad € 915,28, comprensivo di Iva.

Pertanto, si chiedeva di fornire tutti gli opportuni chiarimenti in ordine a tale *modus operandi*, in considerazione della tipologia del rapporto instaurato con i medesimi soggetti, stante anche la dicitura ("*2 dipendenti a tempo determinato*") riportata sul modulo di richiesta

di autorizzazione della spesa *de qua*.

Al riguardo, veniva così replicato: "...*In ordine all'acquisto di n. 122 "Ticket Restaurants" si precisa che con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11 settembre 2013 i Sigg. A. Tagliatela e P. Marchegiano, in attuazione dell'art. 1, commi 2. e 3., della L.R. Campania n. 5 del 6 maggio 2013 e della successiva Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, n. 236, del 16 maggio 2013 e s.m.i., allegato "B", sono stati assunti quali dipendenti e, in quanto tali, beneficiari del trattamento di mensa al pari di tutto il personale della regione. L'importo di ciascun buono pasto è di € 7,00...*" (cfr. nota di risposta cit.).

Al riguardo, in disparte il problema relativo ai rapporti fra l'ammontare dei contributi sottoposti alla rendicontazione del Gruppo consiliare e quelli gestiti, in materia di personale, direttamente dal Consiglio regionale, sicché appare configurarsi una pluralità di contribuzioni (anche sotto il profilo dell'attribuzione, al Gruppo, di ulteriori "utilità", suscettibili di valutazione economica, che trovavano collocazione, per complessivi € 22.825,79, nel "*fondo per spese di personale gestiti ai sensi art. 1 comma 2 L.R. 5/13*", di consistenza complessiva pari ad € 71.461,86 : cfr. nota del Gruppo consiliare prot. n° 3971 del 4 marzo 2014) a favore dello stesso Gruppo, non può non rilevarsi che la surriportata argomentazione controdeduttiva disvela ulteriori discrasie riferibili all'intervenuto pagamento, con irregolare imputazione ai fondi gestiti dal Gruppo, sia dell'importo relativo al predetto trattamento di mensa (il quale, da quanto desumibile dalle stesse affermazioni soprariportate, afferiva al trattamento accessorio, la cui gestione sarebbe, viceversa, da imputarsi ai contratti gestiti direttamente dal Consiglio regionale), sia della quota del trattamento fondamentale, erogato dal Gruppo in pendenza della nuova normativa, pur attributiva, a decorrere dalla data di vigenza della surrichiamata deliberazione n° 236 del 16 maggio 2013, della nuova competenza al Consiglio regionale.

Resta, comunque, fermo che, a fronte di quanto sopra controdedotto dal Gruppo consiliare, della mancata disponibilità della documentazione relativa a detti contratti, e della non assoggettabilità al presente controllo della gestione al riguardo asseritamente effettuata dal Consiglio regionale, eventuali scostamenti dai parametri normativi e giuscontabilistici, implicati in tale ultima gestione, ricadrebbero, quanto meno, nella sfera di responsabilità di tale Consesso.

In ogni caso, non può non rilevarsi che, nella fattispecie, non risulta comprovata l'inerenza della spesa, afferente ai contratti *de quibus*, alle finalità istituzionali del Gruppo beneficiario.

e) L'art. 5 (cfr. : "*Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro ..., da corrispondersi come segue: presentazione fattura fine mese ...*") dei contratti *de quibus*, rubricato come "*Compenso, e modalità di pagamento*", non risultava di univoca interpretazione in ordine al tetto di spesa massimo per ogni singolo contratto.

Orbene, al riguardo, irregolarmente, non veniva replicato alcunché.

f) Ferme restando le considerazioni svolte ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), in sede di precedente comunicazione, si chiedeva di far conoscere, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta dei soggetti privati contraenti, ovvero:

- se fosse stato preventivamente valutato il possesso di adeguate professionalità e qualificazione, anche in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare;

- se fossero stati richiesti e valutati i *curricula* professionali nonché i titoli di studio posseduti;

- se fossero state considerate le esperienze lavorative pregresse, le eventuali abilitazioni professionali possedute, nonché eventuali iscrizioni in albi professionali.

Al riguardo, veniva sostenuto che *"...trattasi di contrattazioni distinte fatte con tre differenti soggetti. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali stipulati ai sensi del codice civile, trattandosi di contratti di lavoro autonomo il criterio di scelta è stato quello di conoscenza e di fiducia delle persone in possesso di idonei capacità allo svolgimento delle lavoro di collaborazione..."* (cfr. nota di risposta citata).

E' di immediata evidenza, attesa la assoluta carenza probatoria al riguardo, la non esaustività giustificativa di tale argomentazione, che non può trovare accoglimento, ai fini del presente controllo, anche in considerazione della mancata dimostrazione della coerenza delle spese *de quibus* con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della loro espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al dPCM del 21.12.2012).

Ciò detto, veniva sostenuto altresì che *"...Per quanto riguarda, invece, il contratto di lavoro a tempo determinato si è seguito il criterio di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 236 del 16 maggio 2013 . "3. Le risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti intuitu personae sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità del capitolo 5022, del Bilancio del Consiglio regionale, e comunque nei parametri fissati dalla L.R. 38/2012 attuativa del d.l. 174/2012. Per quanto riguarda valutazione delle adeguate professionalità necessarie allo svolgimento del compito si fa riferimento nella predetta delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 236/2013 - punto 3-bis del DISCIPLINARE che recita:*

"3-bis. I requisiti che il terzo contraente deve possedere sono i seguenti

- a) *possesso alla data di sottoscrizione del contratto del diploma di laurea; costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di specializzazione post-laurea;*

- b) *in alternativa al requisito di cui alla lettera a), il possesso alla data di sottoscrizione del contratto di esperienza professionale almeno triennale presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nelle materie oggetto del contratto, attestata ai sensi del d.lgs. 445/2000 oppure nello svolgimento di funzioni pubbliche onorarie istituzionali o elettive per almeno lo stesso periodo fermo il rispetto del Dlgs 39/2013;*

- c) *iscrizione all'albo professionale di riferimento, se richiesta dalla legge dello Stato;*
d) *in conformità di quanto stabilito dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs n. 165 del 2001, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) nei casi di contratti di collaborazione con professionisti iscritti in ordini o albi o per lo svolgimento delle attività elencate dal suddetto capoverso."*

per il sig. Tagliatela ricorre l'ipotesi prevista alla lettera b);

per il sig. Marchegiano, si avverano le condizioni previste, alle lettere a) e b).

per la sig. ra Palmieri ricorre l'ipotesi prevista alla lettera a);..." (cfr. nota di risposta cit.).

Orbene, come già rilevato, questa Sezione non è venuta in possesso di alcuna evidenza contabile - documentale in ordine ai contratti *de quibus* ed alla prova della effettiva sussistenza dei predetti requisiti.

Valgano, al riguardo, le considerazioni svolte, dal Collegio, alla lett. d).

5. In sede di precedente comunicazione, veniva fatto rilevare che, dalla lettura della documentazione afferente alle movimentazioni del conto corrente bancario N° 1000/4814, tenuto presso il Banco di Napoli, si evinceva che, in data 27 dicembre 2013, era stato effettuato un prelievo, tramite carta - bancomat, per un importo pari ad € 150,00.

Pertanto, si chiedeva di specificare, fornendone adeguata evidenza contabile, le effettive finalità di tale operazione, atteso che, dall'esame della documentazione fatta pervenire, non era dato evincere la modalità di utilizzo della somma *de qua*.

Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Il Gruppo consiliare ha adottato un disciplinare interno per la effettuazione di piccole spese economali autorizzando la costituzione di apposito fondo dell'importo di € 150,00. Trattasi proprio del prelievo per la costituzione del predetto fondo. Per lo scopo si allega copia del citato regolamento interno..."* (cfr. risposta cit).

Orbene, l'articolo 5, del suddetto regolamento interno, stabilisce che *"Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per la istituzione di fondo di cassa economale della misura massima di € 150,00 (Centocinquanta/00) ripristinabile previa approvazione da parte del Capo Gruppo di apposito rendiconto documentato presentato dal Responsabile della gestione dello stesso fondo.*

Il Responsabile del fondo è nominato con provvedimento del Capo Gruppo Consiliare e dura in carica per l'intera legislatura salvo provvedimento di revoca o sostituzione da parte dello stesso Capogruppo.

Con lo stesso provvedimento di nomina il Capogruppo dispone il pagamento in favore dell'incaricato dell'importo del fondo.

Il Responsabile del fondo è autorizzato ad effettuare solo piccole spese nei limiti della medesima tipologia di spese di cui al precedente articolo 4.

Il fondo è integrabile con disposizione del Capo gruppo Consiliare su richiesta del responsabile della gestione e previa approvazione di apposito documentato rendiconto da parte del Me-

desimo Capo Gruppo.

Il Responsabile del fondo piccole spese svolge la propria attività gestionale con la diligenza del buon padre di famiglia e ne risponde al Capo gruppo...".

Orbene, non può non rilevarsi, che, fatto salvo l'invio di un "rendiconto spese economali", peraltro non datato e privo di qualsiasi sottoscrizione, in relazione a nessun altro dei rilievi suelencati venivano qui fatte pervenire evidenze contabili – documentali.

6. In sede di precedente comunicazione, si chiedeva di specificare, in maniera congrua, la natura, nonché la composizione della voce "altre spese" (€ 123,23).

In sede controdeduttiva, veniva sostenuto che *"...La somma evidenziata di € 123,23 riportata ne rendiconto sotto la voce "Altre spese" è relativa alle spese di cui al successivo punto 9 effettuate in conformità al disposto di cui al disciplinare punto 16) del rendiconto ALTRE SPESE (Spese carburante, parcheggi, ecc.)..."* (cfr. risposta cit.).

Al riguardo, cfr. quanto al punto successivo.

7. In sede di precedente comunicazione, si rilevava, dall'esame della documentazione qui pervenuta, l'esistenza di pagamenti, per spese di taxi, per un importo di € 123,23.

In proposito, venivano formulati due rilievi.

In primo luogo, non appariva sufficientemente documentata la riconducibilità di tali spese all'attività istituzionale del Gruppo.

Inoltre, non vi era alcuna evidenza in ordine all'adempimento degli obblighi di verifica, spettanti al Presidente del Gruppo, rispetto alla scelta del mezzo di trasporto più economico, al fine di autorizzare quello più vantaggioso per l'erario regionale.

Al riguardo, la risposta fatta pervenire non consentiva di superare i rilievi formulati.

Infatti, veniva sostenuto che *"...La scelta del mezzo di trasporto è stata effettuata per la esigenze di raggiungere gli uffici regionali distanti (Giunta regionale di S.Lucia, EAV sede Ponti Rossi) in ben 7 occasioni diverse da parte di personale addetto all'Ufficio del Gruppo. Dette spese sono state effettuate per contanti, mediante utilizzo del fondo economato, il cui importo, si rammenta essere di piccola entità..."* (cfr. risposta cit.).

Dunque, non veniva fornita alcuna evidenza in ordine all'effettuazione della necessaria attività di verifica, volta ad individuare il mezzo di trasporto più economico, -e, quindi, ad autorizzare quello più vantaggioso per la finanza regionale.

Sul punto, viene in rilievo la circostanza della mancata dimostrazione della necessità di far ricorso a mezzi alternativi a quelli del trasporto pubblico.

Peraltro, non risulta fornita adeguata dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al dPCM del 21.12.2012 cit.).

Infine, non può non rilevarsi che parte delle ricevute giustificative risultavano prive della indicazione del luogo di partenza, nonché di quello di destinazione.

8. In sede di comunicazione, si rilevava che il Gruppo aveva sostenuto un esborso, pari ad € 10,00, qualificato come "spesa di cancelleria e stampati".

Orbene, dallo scontrino fiscale giustificativo non erano desumibili né l'effettiva natura della spesa, né la sua riconducibilità a funzioni istituzionali.

Inoltre, il modulo di richiesta di autorizzazione della spesa *de qua* risultava essere sprovvisto del prescritto assenso del Presidente del Gruppo.

Al riguardo, veniva sostenuto che "...*Trattasi, di modico importo — (€ 10) per spese economiche e gravanti sull'apposito fondo la cui autorizzazione è stata erroneamente trasmessa sprovvista di firma la cui autorizzazione è confermata con la firma dei presenti chiarimenti...*" (cfr. risposta cit.).

Orbene, tale argomentazione non risulta idonea al superamento dei rilievi formulati.

Infatti, essa non conteneva alcuna indicazione in ordine all'effettiva natura della spesa, né rendeva ostensibile la dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al dPCM del 21.12.2012 cit.).

Inoltre, sul finanziamento della spesa *de qua*, cfr. *supra*.

9. Sempre in sede di comunicazione, si rilevava quanto segue.

Per la realizzazione dell'evento pubblico "*Difendiamo la nostra salute, il diritto alla cura per i cittadini, per la provincia di Caserta*", svoltosi il 20 dicembre presso l'Hotel Europa (Caserta), il Gruppo sosteneva le seguenti spese:

a) Acquisto di n. 500 inviti su cartoncini patinati e n. 100 manifesti a colori (70x100), effettuato presso "*IdeainGrafica Grafica stampa pubblicità - Desiato Claudio Luca Marco*" - Viale delle Querce 9 - Caserta, per un importo complessivo pari ad € 585,60, comprensivo di Iva (cfr. fattura n. 68, dell'11/12/2013), contabilizzato nel rendiconto, alla riga "*Spese per duplicazione e stampa*";

b) Acquisto di n. 1500 opuscoli f.to A4, composti di 32 pagine, comprensivi di copertina st. 4 colori, allestiti con p.ti metallici, effettuato presso "*Grafic art snc di D'Arco Silvio e Francesco*" - S.S. 630 Ausonia, km 30, località Penitro di Formia, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n. 504, del 09/12/2013), contabilizzato nel rendiconto, alla riga "*Spese per la redazione, stampa e spedizione pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazioni, anche web*").

In proposito - in disparte la singolarità delle modalità esecutive della spesa di cui alla lett. b), effettuata presso un fornitore avente sede fuori dal territorio regionale - si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

Si chiedeva di chiarire, altresì, il motivo per il quale le somme *de quibus* fossero state ritenute inerenti a causali di spesa diversa, attesa la loro natura omogenea.

Al riguardo, veniva sostenuto, in sede controdeduttiva, che "... Per quanto riguarda la scelta del fornitore si è provveduto a richiedere due diversi preventivi che si trasmettono in copia; relativamente alla fornitura della pubblicazione che ad ogni buon fine anch'essa si allega. Per quanto riguarda, invece, la differente causale di spesa rispetto a quella di stampa di inviti e manifesti, si comunica che la prima è riferita alla pubblicazione e stampa di una rivista riguardante la sanità; la seconda, invece, è riferita alla sola stampa di cartoncini di inviti fogli per manifesti..." (cfr. nota di risposta cit.).

Orbene, tale argomentazione non consentiva di superare tutti i rilievi formulati.

Infatti, dall'esame della documentazione fatta pervenire, si evinceva quanto segue.

- Il preventivo rilasciato dalla ditta "GRAFICART", risultava sprovvisto di data di emissione, mentre, sotto forma di aggiuntiva annotazione manuale, si rinveniva, sul documento - comunque privo di qualsiasi leggibile sottoscrizione - una data, collegata ad un non meglio specificato numero di protocollo.

Al riguardo, non era dato conoscere se l'annotazione apposta manualmente al preventivo fosse riferibile, o riconducibile, ad una validazione da parte del Presidente del Gruppo, ovvero di altro soggetto del Gruppo consiliare, comunque non specificato, ovvero costituisse elemento integrante del documento contabile da riferire alla ditta emittente.

- Venivano fatti pervenire n° 2 preventivi di spesa afferenti unicamente all'acquisto di cui *supra*, alla lett. b);

- Risultava non effettuata la necessaria, preventiva ed idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

E' di immediata evidenza che tale attività di valutazione avrebbe dovuto essere rivolta ad una generalità di operatori economici presenti sul mercato e non, invece, avere come destinatari due soli soggetti, che, peraltro, risultano entrambi prescelti come fornitori.

La mancata esecuzione della predetta attività valutativa, inoltre, veniva confermata dalla circostanza che i due preventivi fatti pervenire afferivano unicamente all'acquisto di cui *supra*, alla lett. b).

- Infine, non veniva chiarita la singolarità delle modalità esecutive della spesa di cui alla lett. b), effettuata presso un fornitore avente sede fuori dal territorio regionale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, *rebus sic stantibus*,

DICHIARA

la non regolarità, nei sensi di cui in motivazione, del rendiconto del Gruppo consiliare "PARTITO SOCIALISTA EUROPEO - PSE", per l'esercizio 2013.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per i relativi incumbenti.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2014.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Cons. Tommaso Viciglione



IL PRESIDENTE F.F. RELATORE

Cons. Silvano Di Salvo

Silvano Di Salvo

Depositato in Segreteria in data

10 4 APR. 2014

Il Funzionario preposto

Dott. Mauro Grimaldi

Mauro Grimaldi